

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2018, n. 35

Norme di attuazione della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (GU n.21 del 25-5-2019)

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario
al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata
n. 48 del 16 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Campo di applicazione

1. La presente legge, in attuazione della normativa e della legislazione statale di settore, reca disposizioni di riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto.

2. La presente legge disciplina:

a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati e di difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto;

b) gli strumenti della pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);

c) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale di settore e della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 «Istituzione dell'ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata, EGRIB», secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;

d) la gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;

e) la determinazione dell'ammontare del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa, per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'art. 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

f) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di

incenerimento senza recupero di energia;

g) la promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione;

h) la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;

i) le misure per la protezione dell'ambiente, lo smaltimento e la bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 2 Principi

1. Il complesso delle attività che attengono alla gestione del Servizio integrato dei rifiuti, la realizzazione delle opere funzionali a tale servizio e gli interventi di cui al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli connessi alla tutela dei pericoli derivanti dall'amianto costituiscono attività di pubblico interesse.

2. La gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa nazionale in materia ambientale, è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

3. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati sono attuati nel rispetto del principio di autosufficienza e del principio di prossimità in ambito regionale, in attuazione della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

4. Lo smaltimento, trattamento e recupero dei rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono attuati nel rispetto del principio di prossimità. I rifiuti di cui sopra potranno essere smaltiti, trattati o recuperati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

5. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

6. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare attuazione dei seguenti principi:

a) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

b) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici.

Art. 3 Obiettivi e finalità

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 2 la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) la riduzione alla fonte della quantità di rifiuti prodotti nonché la riduzione massima della quantità di rifiuti urbani non inviati al riciclaggio;

b) il recupero dai rifiuti di materiali riutilizzabili ed il loro riutilizzo;

c) proteggere l'ambiente e la salute prevedendo e riducendo gli impatti negativi della protezione e della gestione dei rifiuti, secondo gli indirizzi della Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 novembre 1986 e rafforzando la prevenzione primaria delle malattie ascrivibili ai rischi indotti da inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;

d) raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza per l'impiantistica di trattamento e recupero per i rifiuti urbani e speciali.

2. In particolare la regione persegue l'obiettivo di raggiungere entro l'anno 2020 l'effettivo riciclo pari al 50% delle componenti carta, cartone, plastica, metalli, vetro, legno, frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi precedenti, in tutto il territorio regionale sono adottate le seguenti azioni:

a) incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e potenziare quantitativamente e qualitativamente le raccolte differenziate mediante la progressiva adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del comma 668 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) favorire la valorizzazione dei rifiuti in termini economici e ambientali, in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

c) incentivare l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità ed il compostaggio di prossimità, a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densità abitativa;

d) incentivare lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite;

e) incentivare la cessione gratuita di derrate alimentari;

f) ridurre la produzione ed il trattamento di rifiuti speciali e la loro pericolosità.

4. La Regione con la presente legge, in attuazione del Titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati sul territorio regionale, sostenendo, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee e al recupero produttivo dei siti.

5. La Regione individua le funzioni ed i compiti amministrativi per i quali è necessario l'esercizio unitario sul territorio e ne regola lo svolgimento. Indirizza e coordina, nel rispetto della loro autonomia territoriale e funzionale, le attività in materia degli Enti locali e degli Organi di controllo sanitario ed ambientale.

6. La Regione persegue gli obiettivi di trasparenza, efficienza e semplificazione mediante la totale informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti e dei rispettivi fascicoli, nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La presente legge attua le disposizioni di tutela ambientale della legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai

pericoli derivanti dall'amianto).

8. La presente legge si pone l'obiettivo della salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto mediante la pianificazione e la limitazione degli interventi nelle aree con presenza di amianto naturale e la concessione di incentivi finanziari a sostegno degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti e rifiuti contenenti amianto esistenti sul territorio della Regione Basilicata.

Art. 4 Definizioni

1. Ferme restando le definizioni di cui agli articoli 183 e 240 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i. e tutte le definizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 ed al Titolo IX, capo III del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., sono inoltre definite come:

a) decreto: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

b) «Area di raccolta»: area interna all'Ambito territoriale ottimale ove si provvede ad organizzare il sistema intercomunale di raccolta;

c) RUR: «Rifiuto urbano residuo», frazione di rifiuto indifferenziato che residua dalle raccolte differenziate;

d) «Compostaggio di prossimità»: sistema di compostaggio per piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 2000 abitanti), a partire dalle utenze disagiate per posizione orografica e per insufficiente rete di collegamenti, aree agricole ed aree a bassa densità abitativa;

e) P.R.G.R.: il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti;

f) anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del decreto;

g) responsabile: il responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica;

h) soggetto interessato: il proprietario, il conduttore, il gestore o altro soggetto non responsabile dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica, che ha interesse ed attiva il procedimento ai sensi dell'art. 245 del decreto;

i) Comune: solo per quanto attiene al Titolo 3 della presente legge, si intende il Comune nel cui territorio ricade il sito oggetto di procedimenti di cui al Titolo V, Parte IV del decreto;

j) autorità competente: l'Amministrazione o ente competente all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione degli interventi.

Capo II Competenze

Art. 5 Competenze della Regione

1. In applicazione dell'art. 196 del decreto, la Regione esercita le seguenti competenze:

a) la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento del P.R.G.R.;

b) la definizione di criteri per l'individuazione:

1) da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dell'art. 195, comma 1, lettera p) del decreto;

2) dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a) del decreto, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

c) l'adozione di direttive, strategie, indirizzi, linee guida e norme di settore per la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti e per l'esercizio delle funzioni attribuite ad EGRIB ed altri enti locali;

d) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

e) la definizione dei criteri per la ricognizione da parte di EGRIB della situazione impiantistica esistente e delle situazioni dei gestori comunali del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

f) la definizione di criteri e indirizzi per la elaborazione del Piano d'ambito, redatto ai sensi del comma 3 art. 203 del decreto e s.m.i. di competenza dell'EGRIB;

g) la definizione di criteri ed indirizzi per il calcolo della tariffa, nel rispetto delle competenze delle autorità nazionali di settore;

h) la determinazione del tributo speciale, cosiddetto «ecotassa», la definizione della modalità di determinazione e riscossione, ai sensi dell'art. 3 commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

i) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lettera f) e di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto;

j) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto;

k) l'adozione di regolamenti e la determinazione degli strumenti economici e finanziari necessari ad incentivare la diffusione presso i comuni della tariffazione puntuale;

l) l'istituzione e l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui al successivo art. 14;

m) la gestione del SIT ORSO (Osservatorio rifiuti sovraregionale) di cui al successivo art. 16;

n) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti a norma dell'art. 191 del decreto.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 64, comma 9, sono di competenza della Regione nel campo delle bonifiche:

a) l'approvazione e l'aggiornamento del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 199, comma 6, del decreto;

b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dal decreto e dalla presente legge;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo ambientale ed igienico-sanitario;

d) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

e) la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio, di caratterizzazione ed analisi del rischio, di bonifica e ripristino ambientale;

f) l'elaborazione statistica e la diffusione dei dati inerenti le attività di bonifica dei siti contaminati;

g) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano;

h) l'approvazione ed aggiornamento del piano degli interventi di

bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto.

3. Tutti gli atti di cui al comma 1 sono di competenza della Giunta regionale, sempre che non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'individuazione delle aree non idonee di cui al precedente comma 1, lettera b) del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. puo' approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

Art. 6 Competenze di EGRIB

1. L'EGRIB (Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata) esercita le funzioni di ente di governo d'Ambito, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1-bis della legge n. 148/2011, dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 e dell'art. 202 del decreto, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, ovvero le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti costituite nel loro complesso dalle seguenti attivita':

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantita' e della qualita' di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, adozione, approvazione ed aggiornamento del relativo Piano d'ambito sulla base dei criteri formulati dalla regione con apposita delibera di giunta;

c) adozione ed approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalita' di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi (anche per settori separati, conseguente alla individuazione della loro modalita' di produzione);

f) determinazione delle Aree di raccolta, all'interno dell'ATO;

g) determinazione dell'ammontare della tariffa e l'applicazione del tributo speciale, cosiddetto Ecotassa;

h) elaborazione dei dati relativi alle percentuali di raccolta differenziata;

i) raccolta ed elaborazione dei dati inerenti alla gestione integrata dei rifiuti;

j) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Propedeuticamente alla redazione del Piano d'ambito EGRIB effettua un piano di ricognizione della situazione impiantistica all'interno dell'ATO. Gli esiti della ricognizione, approvati in forma di relazione generale da parte dell'Amministratore dell'Ente, sono trasmessi alla Regione.

3. L'EGRIB svolge le attivita' di cui alle lettere h) ed i) del comma 1 sulla base delle informazioni raccolte dai comuni e gestori del servizio e delle informazioni contenute nelle piattaforma interregionale ORSO. I dati raccolti ed elaborati sono trasmessi con

cadenza semestrale all'Osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'art. 15, ovvero ogni mese di gennaio e luglio.

4. L'EGRIB, per quanto nelle proprie competenze:

a) contribuisce all'implementazione dei dati relativi alla gestione del Servizio integrato dei rifiuti urbani sulla piattaforma ORSO;

b) definisce le misure attuative per l'applicazione da parte dei comuni della tariffazione puntuale;

c) partecipa all'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'art. 15.

Art. 7

Competenze delle province

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:

a) l'individuazione, sentiti l'EGRIB ed i comuni, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei criteri di cui all'art. 14;

b) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti di cui al successivo art. 15;

c) l'accesso e l'implementazione, per quanto di propria competenza alla piattaforma ORSO di cui all'art. 16;

d) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto.

2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1 lettera c) le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, 216 del decreto e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

3. Le province svolgono le attività di controllo e verifica che sono attribuite dall'art. 197 del decreto.

4. Le province partecipano all'implementazione dei dati sulla Piattaforma SIT (Osservatorio rifiuti sovraregionale - ORSO) per quanto di loro competenza, con le modalità di accesso disciplinate dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.

5. Sono di competenza delle province le funzioni individuate dal Titolo V, parte IV del decreto e dall'art. 55 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7 e s.m.i.

Art. 8

Competenze dei comuni

1. I comuni esercitano le competenze che gli sono attribuite all'art. 198 del decreto.

2. I comuni disciplinano le tariffe all'utenza, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

3. I comuni provvedono per quanto di propria competenza ad adottare misure utili all'incremento della raccolta differenziata.

4. I comuni attuano criteri di efficienza ed economicità anche mediante l'utilizzo delle misure volte al contenimento delle tariffe in base alle misure incentivanti previste dalla Regione secondo le misure attuative definite da EGRIB, di cui al precedente art. 6, comma 4.

5. I comuni partecipano all'implementazione dei dati sulla Piattaforma SIT (Osservatorio rifiuti sovraregionale - ORSO) per quanto di loro competenza, con le modalità di accesso disciplinate dalla Regione con apposito provvedimento regolatorio.

6. Sono di competenza dei comuni le funzioni individuate dal titolo V, parte IV del decreto.

Art. 9
Competenze di ARPAB

1. Ai fini della presente legge, fatte salve le competenze che sono attribuite all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dal decreto e dalla legge regionale n. 37/2015, sono nelle competenze dell'ARPAB:

- a) la partecipazione all'Osservatorio regionale rifiuti (O.R.R.);
- b) la partecipazione all'implementazione del SIT ORSO al fine della validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del decreto.
- c) la gestione della Sezione regionale del catasto, ai sensi dell'art. 189 del decreto;
- d) la validazione dei dati di raccolta differenziata, ai sensi dell'art. 205 del decreto.

2. Sono altresì di competenza dell'ARPAB:

- a) la validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa, dei Piani di monitoraggio e della relazione finale degli interventi di bonifica;
- b) la relazione tecnica finalizzata all'accertamento del completamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;
- c) la relazione di attribuibilità a fondo naturale o a inquinamento diffuso di superamenti di CSC e la proposta di valori di riferimento.

3. I costi delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall'ARPAB, ai fini della validazione delle indagini preliminari, degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, dei Piani di caratterizzazione, dei risultati della caratterizzazione e dei risultati dell'analisi di rischio, dei progetti di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa e dei Piani di monitoraggio, sono a carico dei responsabili, fatte salve le disposizioni dell'art. 253 del decreto.

Art. 10
Competenze delle aziende sanitarie

1. Sono di competenza delle aziende sanitarie le valutazioni in ordine al rischio sanitario in tutte le fasi del procedimento, dalla comunicazione dell'evento di potenziale contaminazione o del rischio di aggravamento di situazioni di contaminazione storica alla messa in sicurezza operativa o permanente e conseguente monitoraggio o alla bonifica.

Titolo 2
NORME IN MATERIA DI RIFIUTI

Capo I
Strumenti di pianificazione, monitoraggio e gestione

Art. 11
Piano regionale di gestione
dei rifiuti (P.R.G.R.)

1. La pianificazione regionale costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti, fissa le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalita' della presente legge.

2. Il P.R.G.R. persegue l'obiettivo della riduzione della quantita' di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove la gestione sostenibile dei rifiuti e l'innovazione tecnologica.

3. Il P.R.G.R. e' elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicita' ed in base a criteri di flessibilita' del sistema di recupero e smaltimento.

4. Il P.R.G.R. prevede, tra l'altro, la metodologia di calcolo e verifica delle percentuali di raccolta differenziata ai sensi della legge n. 221/2015 e sulla base delle Linee guida emanate con decreto ministeriale 26 maggio 2016.

5. Il P.R.G.R. definisce il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimita', valorizzando al massimo gli impianti gia' esistenti in conformita' con la gerarchia europea dei rifiuti e tendendo progressivamente ad azzerare i flussi di rifiuto destinati alla discarica.

6. Sono parte integrante del P.R.G.R. il piano per la bonifica delle aree inquinate ed il piano per la protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

7. Il P.R.G.R. e' strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 11 .decreto; in attuazione dei commi 3 e seguenti del sopra citato art. 181, il piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno insieme ad un sistema di premialita' per quei comuni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti.

8. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio e l'eventuale programma di attivita' per le annualita' successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attivita' di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale.

9. Il P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e' sottoposto alla valutazione della necessita' di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.

10. Le disposizioni del P.R.G.R. trovano piena ed immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi.

Art. 12
Procedure per l'approvazione
del Piano regionale di gestione dei rifiuti

1. Il P.R.G.R. e' sottoposto a Valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto.

2. La Giunta regionale adotta il P.R.G.R. e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

3. Il P.R.G.R. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

4. Il P.R.G.R. puo' essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, qualora situazioni particolari lo rendano necessario.

5. Tenuto conto della dinamicita' del P.R.G.R. e della necessita' di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, verificata l'assoggettabilita' a VAS.

Art. 13 Piano d'ambito

1. In attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2016, l'EGRIB, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redige il Piano d'ambito, a norma di quanto previsto dall'art. 203, comma 3 del decreto.

2. Il Piano d'ambito recepisce ed attua le indicazioni del P.R.G.R. e si conforma alle prescrizioni delle province nel merito della localizzazione degli impianti.

3. Il Piano d'ambito inoltre si uniforma ed attua i principi che sono contenuti nella presente legge ed e' predisposto al fine di perseguirne gli obiettivi.

4. Il contratto o i contratti di servizio o gli accordi di programma che saranno stipulati per la gestione del Servizio integrato dei rifiuti dovranno essere finalizzati all'attuazione degli obiettivi del P.R.G.R. e della presente legge.

5. Il Piano d'ambito non e' sottoposto a VAS, in quanto attuativo del P.R.G.R.

6. Il Piano d'ambito introduce misure attuative affinche', successivamente alla sua approvazione, i comuni possono applicare la tariffazione puntuale.

7. All'art. 11 della legge regionale n. 1/2016 e' aggiunto il seguente comma 4-bis:

4-bis. Il Piano e' trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformita' ai contenuti del P.R.G.R. ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso infruttuosamente suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'ambito e' approvato definitivamente dall'assemblea dei sindaci di cui alla legge regionale n. 1/2016.

9. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. potra' approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

Art. 14

Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

1. La Regione, nel rispetto dei criteri di cui all' art. 195, comma 1, lettera p) del decreto, definisce i criteri per la individuazione,

da parte delle province, delle aree e dei siti non idonei alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, tenendo conto dei vigenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.

2. La definizione dei criteri di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti esigenze:

a) tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, artistico e archeologico, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e dei siti;

b) differenziazione dei fattori di localizzazione in rapporto alle specifiche tipologie di impianto;

c) diversificazione del grado di fattibilità degli interventi secondo fattori escludenti e penalizzanti.

3. Il termine fattore escludente indica la subitanea non idoneità delle aree alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, il termine fattore penalizzante rende necessario ulteriori approfondimenti per valutare la realizzabilità degli interventi in relazione a specifici usi del suolo e alle caratteristiche morfologiche dell'area.

4. I criteri definiti nel presente articolo possono essere integrati dal P.R.G.R. di cui all'art. 11 e sono applicati dalle province e da EGRIB, nei piani di rispettiva competenza.

5. Nelle more dell'approvazione del Piano strutturale provinciale di cui all'art. 13 della legge regionale n. 23/1999 le province nel rispetto dei principi di leale collaborazione, con delibera di Consiglio provinciale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 individuano le aree non idonee alla localizzazione delle diverse tipologie di impianto di recupero e smaltimento rifiuti; la proposta di DCP è trasmessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle commissioni consiliari regionali, che esprimono il parere consultivo nei successivi trenta giorni, ed adottata complessivamente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, provvede la Regione. L'attività di pianificazione di cui al presente comma non è soggetta a VAS.

6. I comuni possono motivatamente proporre ulteriori aree non idonee o ampliare le distanze minime previste nei criteri contenuti nell'allegato «A» di cui si deve tener conto in fase di realizzazione degli impianti, ove consentiti.

7. La localizzazione di nuovi impianti è subordinata alla verifica della possibilità, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. e di quelli indicati nel presente articolo, del potenziamento, della ristrutturazione o della riconversione di quelli già esistenti, al fine di evitare il consumo di nuovo suolo ed i relativi impatti su ambiente e territorio.

8. I Consorzi per lo sviluppo industriale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono tenuti alla redazione o all'aggiornamento del regolamento per disciplinare l'insediamento di impianti inerenti il ciclo integrato dei rifiuti in conformità alle disposizioni introdotte dal P.R.G.R., tenendo conto di categorie funzionali omogenee tra loro compatibili e favorendo una specializzazione industriale dell'area.

9. I criteri di cui al comma 1 sono riportati nell'allegato A della presente legge.

Art. 15

Strumenti di monitoraggio - Osservatorio regionale sui rifiuti solidi urbani

1. È istituito presso il competente Dipartimento della Regione Basilicata l'Osservatorio regionale sui rifiuti (O.R.R.).

L'Osservatorio e' costituito da funzionari del competente Dipartimento regionale e delle provincie, oltre che dall'EGRIB e dell'Agencia regionale per l'ambiente della Basilicata.

2. La composizione dell'Osservatorio e' stabilita con provvedimento di Giunta regionale, su designazione degli organi di vertice degli enti di appartenenza.

3. I compiti dell'O.R.R. sono i seguenti:

a) acquisizione dei dati di raccolta differenziata, validati da ARPAB, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi minimi in termini anche ai fini del pagamento del tributo speciale per lo smaltimento di rifiuti in discarica;

b) acquisizione dei dati relativi al catasto dei rifiuti, gestito da ARPAB;

c) supporto agli enti per gli aspetti tecnici di pianificazione nel settore dei rifiuti;

d) rilascio di parere preventivo sul ricorso ad ordinanze ex art. 191 del decreto che pervengono da parte degli enti operanti sul territorio.

4. La partecipazione all'O.R.R. e' gratuita e pertanto il suo funzionamento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

Strumenti di gestione - Osservatorio rifiuti sovraregionale (ORSO)

1. La Regione adotta la piattaforma ORSO come proprio strumento per la gestione delle informazioni inerenti la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani.

2. La Regione, con proprio provvedimento, disciplina le modalita' di accesso per l'immissione e l'estrazione dei dati dalla piattaforma.

3. Tutti gli enti e gestori di attivita' che sono attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani hanno l'obbligo di partecipare all'implementazione dei dati di loro competenza secondo le modalita' stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17

Principi per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti dedicati allo smaltimento o al trattamento o al recupero dei rifiuti nel territorio regionale.

1. Fermo restando i principi di cui al precedente art. 2, sono ammesse iniziative pubbliche e private nel campo dello smaltimento, trattamento e recupero rifiuti urbani e speciali.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere autorizzate previa verifica del rispetto delle procedure previste dal decreto e dei seguenti principi in attuazione dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 182-bis del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.:

a) autosufficienza;

b) prossimita', in ambito regionale, per le attivita' di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali e dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, presso l'impianto idoneo piu' vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti degli stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) equa distribuzione territoriale delle iniziative al fine di non gravare sulle componenti ambientali e sociali del contesto territoriale di riferimento, tenendo conto dell'impiantistica esistente e programmata e delle criticita' sulle matrici ambientali derivanti dall'effetto cumulo delle iniziative nello stesso contesto territoriale;

d) conformita' con le previsioni del P.R.G.R. e coerenza con i fabbisogni complessivi previsti nel P.R.G.R. sia per i rifiuti urbani che speciali.

3. I nuovi impianti e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere autorizzati in conformita' con le Best Available Techniques ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-ter del decreto.

4. Gli impianti esistenti o autorizzati all'esercizio alla data in entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare o avviano l'esercizio alle condizioni per le quali sono stati autorizzati.

5. In caso di interventi su impianti esistenti e' consentito il rilascio di nuova autorizzazione finalizzata all'ampliamento e/o al revamping degli stessi impianti, a prescindere dai criteri di localizzazione di cui al precedente art. 14, purché coerenti con le previsioni del P.R.G.R. e della presente legge, a condizione che gli stessi impianti non costituiscano, anche mediante l'adozione di specifiche misure collettive, rischi sanitari ed ambientali in relazione alle caratteristiche del luogo.

6. Sono improcedibili le istanze di autorizzazione relative alle nuove attivita' destinate allo smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani, frazioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali anche contenenti amianto, non conformi alle previsioni del P.R.G.R.

7. Sono procedibili le istanze relative ad impianti esclusivamente di recupero di materia che dimostrino, con specifica analisi, il rispetto del principio di prossimita' come definito al precedente art. 2, commi 3 e 4. Tali istanze sono ammissibili solo quando la produzione degli scarti di processo e' minore dell'otto per cento e quando almeno il settanta per cento della capacita' impiantistica e' dedicata a soddisfare i fabbisogni regionali.

8. Le istanze relative ad ogni attivita' di smaltimento, recupero e trattamento rifiuti sono soggette alla preventiva verifica di conformita' al P.R.G.R. da parte dell'Ufficio regionale, competente in materia di pianificazione e gestione dei rifiuti, che esprime valutazione motivata e vincolante in merito alla loro procedibilita', per i rispettivi procedimenti autorizzatori e di verifica della compatibilita' ambientale, ai sensi dei precedenti commi. La valutazione e' resa entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e secondo le modalita' dell'art. 17 della legge n. 241/1990. La valutazione resa ai sensi del presente comma non produce alcun altro effetto giuridico nei successivi procedimenti autorizzatori.

9. Per le autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26 e 29.

10. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto, la verifica di assoggettabilita' alla VIA e/o la valutazione di impatto ambientale di un progetto di nuovo impianto di trattamento e/o recupero dei rifiuti urbani speciali, ovvero di ampliamento di quelli esistenti, deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessita' di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto al fabbisogno regionale.

Capo II Sistema di gestione integrata dei rifiuti

Art. 18 Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. L'organizzazione sul territorio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e la pianificazione dei relativi flussi

di conferimento verso gli impianti di trattamento e smaltimento sono demandate ad EGRIB che, a seguito della redazione del Piano d'ambito, individua la migliore soluzione adottabile nel principio dell'autosufficienza, efficienza ed economicità, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e del P.R.G.R.

2. Nelle more della definizione del piano d'ambito da parte di EGRIB, le competenze di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione.

Art. 19 Ambito territoriale ottimale ed aree di raccolta

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è così organizzato:

a) Ambito territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione Basilicata, per le funzioni inerenti la realizzazione e la gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata del rifiuto organico;

b) Aree di raccolta, definite dal piano d'ambito, per le funzioni inerenti, la raccolta differenziata, il trasporto e l'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e le strutture a servizio della raccolta differenziata.

Art. 20 Schema tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra EGRIB ed i gestori del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo definito dall'Autorità competente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 195, comma 1, lettere m), n) e o) del decreto.

Art. 21 Impianti esistenti

1. Nelle more dell'organizzazione e degli effettivi affidamenti dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, al fine di perseguire gli obiettivi del P.R.G.R., della presente legge e per garantire l'interesse pubblico alla continuità nella gestione integrata dei rifiuti, EGRIB può definire appositi disciplinari con soggetti pubblici e privati, titolari di impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di attività afferenti il ciclo dei rifiuti urbani.

2. Nei casi di accertata necessità da parte di EGRIB, i disciplinari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti anche con titolari di impianti non specificatamente previsti nella programmazione del P.R.G.R., sempre nel rispetto del principio di autosufficienza dell'ATO e del principio di prossimità al luogo di produzione o raccolta dei rifiuti, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

Art. 22 Azioni specifiche di prevenzione

1. In attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti, delle Linee guida della Commissione europea sulla prevenzione del 2012, dell'art. 1 lettera g) della presente legge, la Regione pone come obiettivo prioritario la prevenzione dei rifiuti dell'economia circolare.

2. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui al comma precedente la Regione promuove e sostiene azioni specifiche per accrescere la partecipazione e l'informazione dei cittadini sul tema della prevenzione dei rifiuti e del vivere sostenibile.

3. La Regione sviluppa, anche all'interno di piu' ampi programmi regionali di educazione e promozione della sostenibilita', specifiche campagne di informazione e comunicazione, sensibilizzazione ed educazione in collaborazione con gli enti locali, EGRIB, gli enti di ricerca, le universita' degli studi, il Forum di cui all'art. 17 della legge regionale n. 5/2016, le istituzioni scolastiche e gli insegnanti, i consorzi di filiera, le associazioni accreditate e quelle di volontariato e dei consumatori.

Titolo 3 BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Capo I Piano di bonifica ed anagrafe

Art. 23 Contenuto del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati

1. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati, che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti, puo' essere approvato quale stralcio funzionale dello stesso e contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati con le procedure di cui all'art. 12.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e ripristino dei siti contaminati, il Piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le prioritari di intervento.

3. Il Piano regionale di bonifica dei siti contaminati contiene:

a) l'elenco dei siti inseriti nell'anagrafe dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

b) l'elenco delle aree vaste con criticita' ambientali;

c) l'ordine di prioritari degli interventi nei siti di cui alla lettera a) la cui realizzazione spetta alla pubblica amministrazione;

d) la stima di massima degli oneri finanziari.

Art. 24 Anagrafe dei siti da bonificare

1. Con la presente legge e' istituita l'Anagrafe di cui all'art. 251 del decreto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite, con direttiva della Giunta regionale, le procedure, i termini e le modalita' per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel sistema informativo di gestione dell'Anagrafe.

3. L'Anagrafe dei siti da bonificare contiene:

a) l'elenco dei siti per i quali e' stata approvata l'analisi di rischio sito specifica che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) di cui all'art. 240, comma 1,

lettera c), del decreto;

b) l'elenco dei siti oggetto di bonifica anche con procedura semplificata, fatta esclusione del primo caso riportato nelle procedure amministrative di cui all'allegato 4 al Titolo V - Parte IV del decreto;

c) l'elenco dei siti di cui all'art. 242, comma 5 del decreto per i quali, a seguito della procedura di analisi del rischio sito specifica, si sia concluso positivamente il procedimento;

d) la descrizione degli interventi realizzati sui siti di cui alla lettere a) e b);

e) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica.

4. L'iscrizione di un sito in Anagrafe avviene a seguito dell'approvazione del documento di analisi di rischio da parte dell'ente competente che evidenzia il superamento di almeno un valore di concentrazione di soglia di rischio (CSR) o del progetto di bonifica nel caso si applichi la procedura semplificata di cui al decreto o nel caso di cui all'art. 13, comma 7.

5. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in Anagrafe, ne dà comunicazione:

a) al comune interessato, affinché l'inserimento in Anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;

b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, affinché l'inserimento in Anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.

6. Ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe, entro trenta giorni dalla sua emanazione, le province trasmettono a tutti i soggetti di cui all'art. 28 il certificato di avvenuta bonifica o di completamento degli interventi di messa in sicurezza operativa o permanente per ogni intervento concluso.

Art. 25

Linee guida in materia di bonifica

1. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle linee guida emanate dall'ISPRA e di quelle di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento emana disciplinari tecnici per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza e linee guida per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli stessi, ogni qualvolta si rendono necessari integrazioni o aggiornamenti.

Art. 26

Indagini e monitoraggi sulle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee

1. Alla richiesta di provvedimenti autorizzativi interferenti con le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee è allegata la relazione di riferimento di cui al decreto ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, finalizzata alla definizione di valori di riferimento iniziali delle concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze che l'Autorità precedente stabilisce in relazione alla storia e alle attività pregresse svolte sul sito. Le attività di indagine e di monitoraggio previste dalla relazione di riferimento sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V, parte IV del decreto.

2. I Piani di indagine e di monitoraggio di cui al comma 1 sono sottoposti a preventiva validazione da parte dell'ARPAB. Analogamente i risultati delle indagini e dei monitoraggi sono validati dalla

stessa Agenzia.

3. I risultati delle indagini e dei monitoraggi previsti dalla relazione di riferimento sono approvati dall'Autorita' precedente prima del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attivita' autorizzate. Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio sono definiti i valori delle concentrazioni iniziali delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte dalla stessa Autorita' precedente.

4. I risultati di indagini e monitoraggi prodotti in diffomita' delle disposizioni dei commi 1 e 2 non sono utilizzabili ai fini del rilascio di qualsiasi autorizzazione ambientale riguardante le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee.

5. Fermi restando gli obblighi di prevenzione di cui all'art. 304 del decreto, qualora le indagini iniziali e le attivita' di monitoraggio accertino il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 242, 244, 245 del decreto.

6. I finanziamenti regionali per attivita' produttive sono concessi solo previa esecuzione e validazione delle attivita' di cui al comma 1.

Art. 27

Aree caratterizzate da inquinamento diffuso

1. La Regione, secondo le modalita' organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, redige ed approva il Piano degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell'art. 239, comma 3 del decreto, con riferimento alle matrici suolo/sottosuolo e acque sotterranee.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto:

a) della definizione di area ad inquinamento diffuso o con presenza di fondi naturali in concentrazioni superiori alle CSC;

b) delle competenze in materia di accertamento, avvio e gestione dei procedimenti relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso o da fondo naturale;

c) della definizione delle procedure di gestione dei procedimenti;

d) delle indicazioni tecniche sugli interventi di bonifica, ripristino ambientale e monitoraggi;

e) delle indicazioni sulle priorit  di intervento e sulla quantificazione e programmazione delle risorse.

3. Il Piano e' approvato, quale aggiornamento del P.R.G.R., con le procedure di cui all'art. 12.

Capo II

Procedure amministrative

Art. 28

Procedure amministrative ordinarie

1. Tutte le comunicazioni, i piani, i progetti, le relazioni ed i rapporti previsti dal Titolo V, parte IV del decreto, oltre ai soggetti di cui all'art. 304, comma 2 del decreto, sono inviate a cura del responsabile o dell'interessato, anche all'ARPAB e all'A.S.L. territorialmente competente, oltre che a tutte le amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, intese o concerti in relazione ai vincoli gravanti sul sito. Gli stessi sono inviati al proprietario e al conduttore del sito, se diversi dal responsabile.

2. Le disposizioni di cui all'art. 242 e seguenti del decreto si

applicano anche nel caso di accertamento di superamenti di CSC di sostanze non presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del decreto per le quali l'Istituto superiore di sanita' ha proposto dei valori di CSC.

3. Nel caso di accertamento di concentrazioni anomali di sostanze pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente, non rientranti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla parte IV, Titolo V del decreto, ne' in quelle di cui al precedente comma 2, nelle matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee il responsabile o il soggetto interessato esegue la procedura di analisi di rischio sanitario.

4. L'indagine preliminare sui parametri oggetto della contaminazione deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 242, comma 1 del decreto.

5. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto, non sono state superate, il responsabile, entro lo stesso termine di cui al comma 2, provvede al ripristino della zona contaminata e trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione descrittiva delle indagini eseguite e dei risultati ottenuti sottoscritta da professionista competente, corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, unitamente all'autocertificazione di non superamento delle CSC e di ripristino ambientale.

6. L'autocertificazione di cui al comma 3 conclude il procedimento di notifica dell'evento contaminante, fatti salvi i controlli e le verifiche da parte dell'ARPAB e dell'A.S.L. e della provincia entro i successivi quindici giorni.

7. Nel caso in cui l'indagine preliminare accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento, entro lo stesso termine di cui al comma 4, ne da' comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 con allegata relazione descrittiva delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate, sottoscritta da professionista competente e corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici.

8. I Piani di caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di bonifica e di ripristino ambientale, nonche' i Piani di monitoraggio, qualora prescritti, e tutte le relazioni e i rapporti sulle attivita' svolte sono sottoscritti da professionisti competenti ed invitati a tutti i soggetti di cui al comma 1.

9. I risultati della caratterizzazione possono essere presentati ai soggetti di cui al comma 1 prima di procedere all'analisi di rischio sito specifica, mediante apposito rapporto descrittivo sottoscritto da professionista competente e corredata dei certificati di analisi eseguite e dei necessari elaborati tecnici e grafici, entro quattro mesi dalla notifica del provvedimento di approvazione del Piano di caratterizzazione. I risultati della caratterizzazione sono approvati dall'autorita' procedente previa convocazione della conferenza di servizi.

10. Il responsabile o il soggetto interessato puo' presentare il progetto operativo con obiettivi di bonifica delle CSC, senza procedere alla determinazione delle CSR.

11. La destinazione d'uso del sito e' attestata dal comune mediante certificazione che, in relazione alla destinazione urbanistica del sito, ne attesti la destinazione ad uso verde pubblico, privato e residenziale o ad uso commerciale e industriale.

12. A conclusione degli interventi di bonifica il responsabile trasmette a tutti i soggetti di cui al comma 1 la relazione finale sugli interventi eseguiti, corredata dei necessari elaborati grafici e risultati delle analisi svolte e sottoscritta da professionista competente.

13. La Regione concede finanziamenti ai comuni ed ai consorzi per lo sviluppo industriale per gli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti pubblici, sia con fondi regionali che con fondi statali ed europei.

14. Nelle Conferenze di servizi di cui all'art. 242 del decreto, come disciplinate dall'art. 14-ter della legge n. 241/1990, sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 127 del 2016, la Regione e' rappresentata dal dirigente generale del competente Dipartimento in materia ambientale o da un dirigente dal medesimo delegato. Il parere del rappresentante della Regione e' espresso in ordine a tutti gli interessi tutelati di competenza regionale. A tal fine il rappresentante unico della Regione, acquisisce preventivamente, entro i termini di cui all'art. 15 e seguenti della legge n. 241/1990, i pareri di tutti gli uffici regionali preposti al rilascio di permessi, autorizzazioni, nulla-osta, ecc. La verifica della sussistenza dei diversi interessi coinvolti e' effettuata dall'Autorita' competente prima della convocazione della Conferenza di servizi.

15. Nei casi in cui non siano coinvolti interessi di competenza di altri uffici regionali nelle Conferenze di servizi, la Regione e' rappresentata dal dirigente dell'ufficio titolare dei procedimenti di caratterizzazione e bonifica dei siti.

Art. 29

Siti con inquinamento pregresso

1. Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma che si manifestino successivamente a tale data, riguardanti siti anche con attivita' in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma che si manifestino successivamente a tale data, il responsabile o il soggetto interessato comunica ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28 l'esistenza della potenziale contaminazione, unitamente al piano di caratterizzazione, fermo restando l'adozione delle necessarie misure di prevenzione e gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza.

Art. 30

Fondo naturale ed inquinamento diffuso

1. Quando i superamenti delle CSC comunicati ai sensi degli articoli 242, 244 o 245 del decreto riguardano composti che il soggetto che ha effettuato la comunicazione dichiara e dimostra avere origine naturale o essere riconducibili a situazioni di inquinamento diffuso, l'ARPAB, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorita' competente, esprime parere sulla attribuibilita' o meno dei superamenti riscontrati a fondo naturale o inquinamento diffuso dei composti interessati.

2. In caso di dichiarazione dell'ARPAB di attribuibilita' a fondo naturale o a inquinamento diffuso dei superamenti delle CSC, fermo restando le misure di prevenzione di cui all'art. 242 del decreto, nonche' gli interventi di messa in sicurezza, operativa o permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di monitoraggio in riferimento ai superamenti addebitabili al responsabile, l'autorita' competente con proprio provvedimento conclude il procedimento relativamente ai composti dichiarati ascrivibili a fondo naturale o a inquinamento diffuso. Restano a carico del responsabile gli obblighi di tutela della salute e dell'ambiente connessi ai predetti superamenti delle CSC.

3. Le aree dichiarate con presenza di fondi naturali o a inquinamento diffuso sono gestite ai sensi dell'art. 33.

Art. 31

Acque sotterranee

1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica prevede l'emungimento delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero.

2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'art. 243 del decreto, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.

Art. 32

Comunicazioni delle Pubbliche Amministrazioni

1. La comunicazione di cui all'art. 245 del decreto e' inviata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1 previo accertamento dei superamenti delle CSC da parte dell'Amministrazione stessa, tramite certificati di analisi rilasciati da laboratori accreditati.

2. La comunicazione contiene l'indicazione dei parametri di cui e' stato accertato il superamento della CSC, l'indirizzo ed i riferimenti catastali e la certificazione di destinazione d'uso del sito, i dati anagrafici del proprietario e del responsabile, se individuato, i risultati delle analisi eseguite ed i punti di campionamento.

Art. 33

Attivita' su aree con accertato superamento delle CSC

1. Le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed impianti e al loro esercizio in siti con accertato superamento delle CSC sono rilasciate da parte delle rispettive Autorita' procedenti a condizione che dette opere e impianti siano realizzati secondo modalita' e tecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamento e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente e di bonifica, ne' determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1 e' di competenza della Conferenza di servizi di cui all'art. 242 del decreto, che si esprime a seguito di istanza del richiedente, successivamente all'esito della caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242 del decreto.

3. L'assegnazione di finanziamenti pubblici da parte della Regione per iniziative produttive sui siti di cui al comma 1, e' concessa solo ad esito positivo della verifica di cui al comma 2.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo gli interventi di cui all'art. 34, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con la legge 11 novembre 2014, n. 164.

Capo III

Poteri sostitutivi e controlli

Art. 34

Esecuzione d'ufficio

1. Scaduti i termini fissati dall'art. 242 del decreto o dai provvedimenti autorizzativi emanati dall'autorita' competente senza che il responsabile o il proprietario o altri soggetti interessati abbiano adempiuto ad ognuna delle fasi di comunicazione dell'evento, di adozione delle misure di prevenzione, di esecuzione dell'indagine preliminare, di presentazione del Piano di caratterizzazione e

dell'analisi di rischio, di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, operativa o permanente, di monitoraggio e di bonifica e ripristino ambientale, il Comune, entro i successivi sessanta giorni, con ordinanza motivata, diffida il responsabile del superamento delle CSC ad adempiere ad ognuna delle suddette fasi secondo le modalita' tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo provvedimento.

2. L'ordinanza di diffida e' notificata a tutti i soggetti di cui all'art. 28, comma 1.

3. Scaduto infruttuosamente il termine fissato nell'ordinanza di diffida il comune si sostituisce al responsabile ed esegue d'ufficio tutte le attivita' o quelle non ancora svolte in danno del responsabile. Le attivita' da svolgere, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, sono avviate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine.

4. Se il comune non adempie a quanto stabilito ai comma 1 e 2 ovvero, scaduto il termine di cui al secondo capoverso del comma 3, non avvia le attivita' d'ufficio, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini la Regione, con ordinanza del Presidente della Giunta, diffida il comune ad adempiere, assegnando un termine non superiore a sessanta giorni.

5. Scaduto infruttuosamente tale termine la Giunta regionale nomina, tra i dipendenti regionali con adeguata competenza in materia, un commissario ad acta per l'esecuzione di tutte le attivita' non ancora svolte, in relazione allo stato di avanzamento del procedimento. Le spese connesse alle attivita' del commissario ad acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente.

6. Nel caso di siti estesi su aree appartenenti a piu' comuni la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' di competenza della Regione, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5.

7. Per il finanziamento degli interventi sostitutivi la Regione istituisce appositi capitoli di bilancio per l'anticipazione ai comuni e per la copertura degli interventi attuati dalla Regione stessa.

8. Nel caso di siti di proprieta' del comune o di cui il comune ne e' responsabile, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 e' svolta dalla Regione con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. Le spese connesse alle attivita' del commissario ad acta, quantificate nel provvedimento di nomina, sono a carico del comune inadempiente e non possono gravare sui finanziamenti regionali dei rispettivi interventi.

Art. 35 Controlli

1. I controlli sulla corretta esecuzione dell'indagine preliminare e degli interventi di messa in sicurezza di emergenza, operativa e permanente, di caratterizzazione, di bonifica e di ripristino ambientale, nonche' sui monitoraggi sono, svolti dalla provincia, avvalendosi dell'ARPAB.

2. A conclusione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa la provincia rilascia la certificazione di cui agli articoli 242, comma 13 e 248, comma 2 del decreto.

Art. 36 Certificazioni

1. La provincia rilascia la certificazione di cui all'art. 242, comma 13, relativamente al caso di cui al comma 11 dello stesso articolo, nonche' la certificazione di cui all'art. 248, comma 2, del decreto, per i casi ordinari, secondo le procedure e con le modalita'

di cui al presente Titolo.

2. La certificazione di avvenuta bonifica e' l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi di bonifica, la conformita' degli stessi al progetto approvato e il non superamento dei livelli di accettabilita' per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

3. Nel caso di interventi volti alla messa in sicurezza permanente e alla messa in sicurezza operativa, la certificazione e' l'atto con cui viene accertato dalla provincia il completamento degli interventi e la conformita' degli stessi al progetto approvato nonche' il rispetto, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, dei livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto ovvero dei livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati.

4. Gli accertamenti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, sono effettuati dalla provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPAB, corredata di risultanze analitiche debitamente motivate.

5. L'ARPAB provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione finale di bonifica, a trasmettere a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28, la relazione tecnica di cui al comma 4.

Art. 37

Istanza di certificazione

1. Al termine degli interventi previsti dal progetto approvato e da eventuali varianti dello stesso debitamente approvate, il soggetto responsabile degli interventi deve presentare istanza alla provincia per il rilascio della certificazione, producendo una relazione tecnica di fine lavori, a firma del direttore dei lavori, contenente:

- a) dichiarazione che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- b) descrizione degli interventi effettuati e rispondenza alle prescrizioni progettuali;
- c) illustrazione dei risultati ottenuti dall'intervento, corredata dei relativi referti analitici;
- d) documentazione relativa agli eventuali smaltimenti di rifiuti effettuati.

2. Nel caso di interventi di competenza degli enti pubblici, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), deve essere presentata una relazione di fine lavori e una relazione di collaudo ovvero una certificazione di regolare esecuzione, nelle forme previste dalla legge.

3. Copia della documentazione tecnica di cui ai commi 1 e 2 deve essere inviata a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 28.

Art. 38

Atto di certificazione

1. La provincia, tenuto conto della documentazione trasmessa dal responsabile dell'intervento, degli accertamenti effettuati e della relazione tecnica di ARPAB, emana, entro trenta giorni dal ricevimento di quest'ultima, l'atto di certificazione.

2. L'atto di certificazione deve contenere, quale sua parte integrante:

- a) nel caso di interventi di bonifica, l'attestazione che:
 - 1) gli interventi sono ultimati;
 - 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
 - 3) i campionamenti e le verifiche analitiche effettuate non hanno evidenziato superamenti dei livelli di accettabilita' per il sito, definiti dalle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- b) nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente o

messa in sicurezza operativa, l'attestazione che:

- 1) gli interventi sono ultimati;
- 2) le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto approvato;
- 3) sono rispettati, nelle matrici ambientali influenzate dal sito, i livelli soglia di contaminazione di cui all'art. 240, comma 1, lettera b), del decreto ovvero i livelli di concentrazione residua proposti in fase di progettazione ed approvati;
- 4) sono stati predisposti i piani di monitoraggio e controllo di cui all'art. 240, comma 1, lettere n) ed o) del decreto.

3. La provincia puo' prescrivere il proseguimento delle operazioni di monitoraggio definendone la durata, i parametri analitici da analizzare e la frequenza temporale dei campionamenti.

4. Copia dell'atto di certificazione viene notificata al soggetto responsabile dell'intervento e trasmessa ai soggetti di cui all'art. 28, comma 1.

Art. 39

Certificazione su siti dove si realizzano opere edilizie

1. L'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, e' subordinata alla certificazione di cui all'art. 35, comma 2 rilasciata dalla provincia.

2. Qualora sulla base del progetto di bonifica approvato ed in presenza di particolari condizioni di interesse pubblico sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi, la certificazione puo' essere rilasciata per singoli lotti, in assenza di interazione tra gli stessi, fermo restando lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento del progetto di bonifica.

Art. 40

Certificazione in presenza di trattamento della falda

1. La certificazione puo' essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area sovrastante sia stata bonificata in conformita' al progetto approvato e relativamente alla sola matrice suolo e sottosuolo.

2. La bonifica della falda deve comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel progetto stesso, prevedendo comunque un monitoraggio che attesti il buon andamento delle operazioni condotte sulla falda stessa.

3. Resta fermo lo svincolo delle garanzie finanziarie ad avvenuto completamento di tutto il progetto di bonifica.

Art. 41

Costi di certificazione

1. I costi del procedimento di certificazione sono a carico del responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto obbligato all'intervento e sono quantificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di interventi effettuati ai sensi dell'art. 250 del decreto i costi di certificazione non sono dovuti.

Titolo 4
NORME PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DAI PERICOLI
DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO E CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI
RIMOZIONE, TRATTAMENTO DI MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 42

Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, il «Piano regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto» (PRA), su proposta dell'assessore all'Ambiente, territorio, politiche della sostenibilita' con le procedure di cui all'art. 12, comma 5, come parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti o anche autonomamente.

2. Con la stessa procedura il PRA e' aggiornato a seguito di modifiche legislative o dell'acquisizione di nuovi dati e di rilevazione di situazioni rilevate in fase di attuazione del Piano.

3. Gli enti titolari della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art. 5 della legge regionale n. 23/1999 sottopongono gli strumenti di pianificazione di propria competenza a verifica di compatibilita' con il Piano di cui al comma 1.

Art. 43

Contenuti del PRA

1. Il PRA e' articolato nei seguenti punti:

a) aggiornamento del quadro conoscitivo mediante:

1) aggiornamento censimento;

2) descrizione architettura sistema per la gestione informatica dei dati (SIT);

3) mappatura della presenza di amianto di origine sia antropica che naturale;

4) acquisizione dati ASL;

b) descrizione architettura sistema per la gestione informatica (SIT) dei dati;

c) definizioni dei criteri per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento o recupero;

d) quantificazione del fabbisogno di impianti nel periodo di pianificazione.

2. La definizione dei criteri per l'individuazione dei siti idonei per la realizzazione degli impianti e l'individuazione dei siti stessi e' demandata al Piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza col fabbisogno quantificato dal PRA.

Art. 44

Coordinamento della salvaguardia
in materia di rischi asbesto-correlati

1. E' istituito il Gruppo di indirizzo e coordinamento regionale (GICR), costituito da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento in materia ambientale o suo delegato;
- b) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia sanitaria o suo delegato;
- c) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di sviluppo e lavoro;
- d) il dirigente generale del Dipartimento competente in materia di agricoltura o suo delegato;
- e) il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale;
- f) il dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria;
- g) il dirigente del Centro regionale amianto;
- h) il dirigente del Dipartimento prevenzione dell'ASP o suo delegato;
- i) il dirigente del Dipartimento prevenzione dell'ASM o suo delegato.

2. Il Gruppo svolge funzioni di:

a) indirizzo in materia di tutela ambientale dai rischi connessi alla presenza di amianto di origine naturale ed antropica, con la predisposizione di linee guida ed indirizzi operativi ai soggetti competenti in materia;

b) coordinamento delle attivita' tra i vari soggetti competenti;

c) supporto alle decisioni di competenza regionale.

3. Il Gruppo si riunisce, ogni qual volta ne ricorre la necessita', su convocazione del dirigente generale del Dipartimento ambiente ed energia, che lo presiede, presso lo stesso Dipartimento.

4. La segreteria del Gruppo e' svolta dall'ufficio Prevenzione e controllo ambientale.

5. Le decisioni del GIRC sono formalizzate con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le prestazioni relative al funzionamento del GIRC sono gratuite e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Capo II Amianto in giacitura naturale

Art. 45

Commissione regionale per la tutela dall'amianto in giacitura naturale

1. E' istituita la Commissione regionale per la tutela dall'amianto in giacitura naturale. La Commissione esprime parere nei procedimenti elencati al comma successivo qualora ricadenti nel territorio regionale interessato dalla presenza di amianto in giacitura naturale e nelle aree comunque interessate dalla presenza di minerali d'amianto per effetto della loro evoluzione per processi naturali o antropici.

2. La Commissione esprime pareri e prescrizioni obbligatori per la mitigazione dei rischi asbesto correlati nei territori interessati nelle seguenti fattispecie:

a) realizzazione di strade d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali, provinciale, regionale e nazionale;

b) manutenzione di strade, ivi comprese le opere di presidio, d'interesse comunale, ivi comprese quelle interpoderali ed extraurbane, provinciale, regionale e nazionale, limitatamente agli interventi interferenti con la base della sede stradale ed i versanti laterali;

c) attivita' estrattive ed interventi di recupero delle aree sottoposte a pregresse attivita' estrattive dismesse;

d) manutenzione e gestione del reticolo idrografico;

e) realizzazione, manutenzione, ripristino di reti di servizio interferenti con il soprassuolo, suolo e sottosuolo;

f) realizzazione di opere pubbliche qualora introducano modificazioni e interferenze con lo stato del territorio regionale tali da avere rilevanza per la migrazione di minerali d'amianto e per l'esposizione degli individui negli ambienti di vita e di lavoro;

g) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza plano-volumetrica, possono apportare variazioni all'assetto del suolo e del sottosuolo;

h) condoni ai sensi della legge regionale n. 1/2004 e sanatorie edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

i) trasformazioni agrarie ed utilizzazioni forestali e qualsiasi altra attivita' di modifica del soprassuolo, suolo e sottosuolo;

j) realizzazione di infrastrutture a rete, di qualsiasi impianto, ivi compresa l'apertura di qualsiasi pista di servizio;

k) Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Pollino, Regolamenti Urbanistici, Piani Attuativi, Piano del Parco Nazionale del Pollino (limitatamente al versante Lucano);

l) ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta regionale le sottoponga.

3. Gli interventi gia' assentiti dalla stessa Commissione che non prevedono alcuna modifica delle prescrizioni non sono soggetti al riesame, eventuali modifiche di questi progetti sono valutati ed autorizzati dalle Autorita' competenti fatto salvo il parere gia' espresso dalla Commissione. Qualsiasi variante riguardante la modifica o la eliminazione di prescrizioni emesse dalla Commissione comporta il riesame da parte dello stesso organo.

4. La Commissione, e' organo collegiale ed e' composto:

a) dal dirigente generale del Dipartimento ambiente ed energia con funzione di Presidente;

b) da un dipendente regionale designato dal dirigente generale del Dipartimento ambiente, sentito il dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale, con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa che svolge l'istruttoria tecnica;

c) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione e controllo ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

d) dal dirigente dell'ufficio Urbanistica e pianificazione territoriale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

e) dal dirigente dell'ufficio Compatibilita' ambientale o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

f) dal dirigente dell'ufficio Ciclo dell'acqua o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

g) dal dirigente dell'ufficio Parchi, biodiversita' e tutela della natura o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

h) dal dirigente dell'Ufficio sostegno alle imprese agricole, alle infrastrutture rurali ed allo sviluppo della proprieta' o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

i) dal dirigente dell'ufficio Geologico e attivita' estrattive o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

j) dal dirigente dell'ufficio Prevenzione primaria o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

k) dal dirigente dell'ufficio Foreste o da un suo delegato individuato tra i dipendenti dello stesso ufficio;

l) da un tecnico designato dal presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino;

m) da quattro professionisti esperti, ciascuno iscritto al proprio ordine professionale, designati dal Consiglio regionale mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli di cui un geologo esperto in mineralogia e petrografia, un ingegnere idraulico, un architetto esperto in materia di pianificazione

territoriale ed un agronomo/dottore forestale esperto della tutela delle componenti agricolo-forestali del paesaggio.

5. La nomina dei componenti della commissione e' di competenza della Giunta regionale, che, ai sensi della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure necessarie.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 56 del vigente statuto, approva apposito regolamento di funzionamento della Commissione e di definizione dell'ambito geografico di applicazione in funzione del quadro conoscitivo gia' recepito ai sensi del decreto ministeriale Ambiente n. 101 del 18 marzo 2001, nelle more della approvazione del PRA di cui all'art. 43.

7. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico dei soggetti che formulano le istanze sottoposte a valutazione. Il regolamento di cui al precedente comma 6 determina le tariffe graduandole in funzione della complessita' ed estensione territoriale degli interventi oggetto di valutazione da parte della commissione.

Art. 46

Officiosita' corsi d'acqua

1. Nelle attivita' di manutenzione degli alvei fluviali e di ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto, delimitate ai sensi del successivo comma 4, e' consentita la movimentazione dei sedimenti nello stesso sito di provenienza con diversa riprofilatura del suolo e nei limiti strettamente necessari per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua o per la realizzazione di opere in alveo o per la manutenzione degli alvei.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, delimita su apposita cartografia le aree fluviali con presenza di sedimenti di rocce contenenti amianto.

3. La cartografia viene aggiornata ogni volta che nuovi studi ed indagini rendano necessaria la ripermimetrazione delle aree.

4. La commercializzazione degli inerti derivanti dalle attivita' di manutenzione e regimazione idraulica degli alvei in cui si riscontri la presenza di minerali d'amianto e' consentita secondo il decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 - Allegato A, par. 6, tab. B.

Art. 47

Attivita' costruttive, produttive ed agricole

1. Nelle aree di affioramento di rocce contenenti amianto, di cui al comma 7, sono vietate attivita' che comportano escavazione e movimentazione del suolo.

2. Nelle suddette aree sono consentiti solo interventi di conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali.

3. Sono altresì consentiti nuovi insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali nei casi strettamente necessari, secondo le previsioni della pianificazione di settore.

4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono limitare il piu' possibile scavi e movimentazione del terreno in modo da minimizzare la produzione di terre e rocce da scavo.

5. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attivita' di cui al comma 2 e 3 sono trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi.

6. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 sono eseguiti nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi.

7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale delimita su adeguata cartografia le aree con presenza di affioramenti di rocce contenenti amianto ed emana specifiche linee guida per l'attuazione degli interventi consentiti.

8. Le linee guida vengono aggiornate ogni qualvolta emergano nuove esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente anche in relazione al progresso tecnologico e all'acquisizione di nuovi risultati di studi e ricerche svolte nel settore.

Art. 48

Terre e rocce da scavo

1. In tutte le attività costruttive, agricole o produttive e' vietato l'utilizzo, sia diretto sia per la preparazione di materiali derivati, di materiali inerti di rocce contenenti amianto provenienti sia da cave che da estrazioni in alvei fluviali o da depositi o precedenti utilizzazioni.

2. I materiali inerti contenenti amianto impiegati sino alla data di entrata in vigore della DGR 29 novembre 2011, n. 1743 per sottofondi stradali o per sistemazione di aree pubbliche e private possono essere collocati nelle cave dismesse di pietre verdi esistenti sul territorio regionale nel rispetto delle norme di cui al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi.

3. Nelle suddette cave possono essere conferiti anche i materiali inerti derivanti da estrazioni in alvei fluviali e depositati nei relativi impianti sino alla data di entrata in vigore della DGR 29 novembre 2011, n. 1743.

4. Per le finalita' di cui al comma 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede tramite i comuni interessati al censimento delle aree sui cui sono stati riportati materiali contenenti amianto, con la stima dei quantitativi depositati. Nei successivi sei mesi la Giunta regionale predispone apposito piano per la rimozione e ricollocamento dei materiali censiti.

Art. 49

Pianificazione territoriale

1. Nei comuni nei cui territori sono presenti affioramenti di rocce contenenti amianto, gli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale n. 23/1999, sono corredati di adeguata cartografia riportante la perimetrazione delle aree di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 3, comma 7 e dettano per tali aree norme di conservazione e di trasformazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge e le linee guida di cui all'art. 47, comma 7.

2. Agli strumenti urbanistici di cui al comma 1 e' allegato uno studio geologico e petrografico specifico delle aree con presenza di rocce contenenti amianto oggetto di pianificazione.

Capo III

Bonifica di strutture ed edifici di proprietà pubblica

Art. 50

Soggetti beneficiari

1. La Regione Basilicata concede specifici finanziamenti a favore delle provincie e dei comuni, nonche' degli enti, agenzie e consorzi

regionali che intendano effettuare interventi di rimozione e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di loro proprieta'.

2. I finanziamenti sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi di bonifica su manufatti o materiali contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da poter facilmente determinare rilascio di fibre.

Art. 51

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di proprieta' dei soggetti beneficiari:

- a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;
- b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;
- c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;
- d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;
- e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;
- f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;
- g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

Art. 52

Entita' del finanziamento

1. Il finanziamento concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto e' riferito all'intera spesa necessaria ad eseguirlo sulla base dei costi medi vigenti nel settore.

2. Ogni soggetto di cui all'art. 50, comma 1 puo' presentare anche piu' richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

Art. 53

Modalita' di concessione ed erogazione del finanziamento

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

- a) modalita' e termine di presentazione delle domande;
- b) documentazione da allegare alla domanda;
- c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed ingegneria rispetto al costo dei lavori;
- d) modalita' di attribuzione delle priorita';
- e) modalita' e termini di valutazione delle domande e di assegnazione dei finanziamenti;
- f) termini e modalita' di rendicontazione ed erogazione della spesa.

Art. 54

Competenze dei Servizi di igiene e sanita' pubblica dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie di Basilicata.

1. Il Servizio di igiene e sanita' pubblica del Dipartimento di prevenzione delle AA.SS.LL., a cui deve essere inviata la documentazione relativa all'intervento candidato a finanziamento, deve procedere per singola situazione alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse, trasmettendone gli esiti al competente ufficio della Regione Basilicata.

2. L'ARPAB, sulla scorta del parere di cui al comma 1, provvede alla redazione del proprio parere tecnico, trasmettendone gli esiti

al competente ufficio della Regione Basilicata.

3. Il competente ufficio della Regione Basilicata, acquisiti i pareri di cui ai precedenti commi 1 e 2, provvede ad istruire le richieste, redigendo la graduatoria delle candidature.

Art. 55

Approvazione della graduatoria delle priorit  di accesso al finanziamento

1. La graduatoria delle priorit  di accesso al finanziamento degli interventi di bonifica da amianto e' adottata dalla Giunta regionale e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione.

Capo IV

Bonifica di edifici e strutture private

Art. 56

Soggetti beneficiari

1. Al di fuori dei casi previsti dalla legge regionale n. 42/2015, la Regione concede contributi a soggetti privati e, entro i limiti di compatibilit  con la disciplina comunitaria dei regimi di aiuto e con i programmi operativi nazionali e comunitari, ad aziende, per interventi di rimozione, trattamento e smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto presenti su edifici e strutture di propriet  ricadenti sul territorio regionale.

2. I contributi sono concessi nei limiti delle disponibilit  finanziarie di cui all'art. 67 e non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi della legge regionale n. 42/2015.

Art. 57

Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili interventi di rimozione, trattamento e smaltimento, con esclusione degli interventi di incapsulamento o confinamento, dei seguenti materiali e manufatti, sia compatti che friabili, presenti su edifici o strutture di propriet  dei soggetti beneficiari:

- a) lastre ondulate, pannelli e tegole utilizzate per coperture;
- b) pannelli utilizzati per pareti, rivestimenti e controsoffittature;
- c) piastrelle di resine sintetiche utilizzate per pavimenti;
- d) tubazioni per acquedotto, canali di irrigazione e scarico acque nere;
- e) canne fumarie, torrini, canali di gronda e pluviali, serbatoi di acqua e loro componenti;
- f) rivestimenti coibenti di apparecchiature ed impianti;
- g) componenti di apparecchiature di uso civile o industriale.

Art. 58

Entit  del contributo

1. Il contributo concedibile per singolo intervento di bonifica da amianto e' pari al 60% del costo dell'intervento desunto dal quadro economico del progetto redatto sulla base dei costi medi vigenti nel settore.

2. Ogni soggetto di cui all'art. 56 puo' presentare anche piu' richieste di finanziamento riferite a edifici o strutture diverse.

Art. 59

Modalit  di concessione

ed erogazione del contributo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

- a) modalita' e termine di presentazione delle domande;
- b) documentazione da allegare alla domanda;
- c) percentuale dei costi attinenti i servizi di architettura ed ingegneria rispetto al costo dei lavori;
- d) modalita' di attribuzione delle prioritari';
- e) modalita' e termini di valutazione delle domande e di assegnazione dei finanziamenti;
- f) termini e modalita' di rendicontazione ed erogazione della spesa.

Art. 60

Priorita' degli interventi

1. Ai fini dell'ammissione a finanziamento la Regione predispone apposita graduatoria sulla base delle prioritari' desunte dalla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza di materiali contenenti amianto nei beni o nei siti di interesse, che l'ufficio regionale competente acquisisce dalle AA.SS.LL. entro novanta giorni dalla richiesta.

Capo V Disposizioni attuative

Art. 61

Gestione degli interventi

1. Parte della quota degli stanziamenti di cui all'art. 67, non superiore al 5% del totale, puo' essere utilizzata come trasferimenti ai comuni per rimborso spese connesse alla partecipazione degli stessi alle attivita' di censimento e mappatura della presenza di amianto, previa apposito provvedimento della Giunta regionale.

Titolo 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 62

Norme transitorie

1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, gli enti locali ed i gestori continuano ad esercitare le loro funzioni ai sensi degli articoli 198 e 204 del decreto senza soluzione di continuita', sino ad organizzazione del Servizio integrato da parte di EGRIB.

2. Le attivita' di cui al comma 1 sono esercitate sotto il coordinamento di EGRIB che stipula con i soggetti pubblici e privati titolari delle piattaforme di trattamento e/o smaltimento e dei servizi le convenzioni e gli accordi necessari allo svolgimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO ed effettua i controlli e le verifiche sulle tariffe applicate.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more dell'approvazione del Piano d'ambito di cui al precedente art. 13, comma 1 la Regione Basilicata, in accordo con EGRIB, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal P.R.G.R. puo' approvare un Programma degli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei

rifiuti, accompagnato da un Piano finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo del Programma degli interventi.

4. L'EGRIB in funzione dei costi al cancello degli impianti di smaltimento in esercizio, predispone la tariffa unica regionale di smaltimento in base agli appositi indirizzi e linee guida regionali emanate entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

5. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, nelle more dell'avvio del nuovo sistema di gestione, i comuni, in caso di scadenze contrattuali, possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto degli RSU, secondo gli accordi che sono stabiliti con EGRIB.

6. Le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti autorizzativi in corso, che devono essere integrati in ottemperanza alle prescrizioni ivi previste.

7. Le Province, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i loro strumenti di pianificazione qualora se ne verifichi la mancata coerenza con i criteri previsti nella legge e nel Piano.

8. Per gli interventi attinenti al Titolo V parte IV del decreto, già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, continuano ad applicarsi le norme previgenti.

9. In ottemperanza di quanto stabilito all'art. 5, comma 2, i comuni portano in conclusione le attività in corso in relazione ai procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di cui al Titolo V della Parte Quarta del decreto in essere entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nel B.U.R.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province trasmettono alla regione le anagrafi dei siti da bonificare, aggiornate alla data di entrata in vigore della stessa.

11. I soggetti di cui all'art. 9, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni) che non abbiano ancora provveduto ad attivare le relative procedure di bonifica, sono tenuti ad attivarle, ai sensi della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 63

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del decreto compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica;
- b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento del rifiuto:

- a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'art. 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonché all'art. 190 (Registro di carico e scarico) del decreto alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. È fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell'art. 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al decreto, con delibera della Giunta regionale, sono predisposte le istruzioni per l'applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex art. 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del decreto equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del decreto intendendosi per discarica quanto previsto dall'art. 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario, determina l'ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro i limiti minimi e massimi ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge n. 549/1995, come modificato dall'art. 26 della legge n. 62/2005.

6. La Giunta regionale è delegata ad adottare apposito disegno di legge, ai sensi dell'art. 3 comma 34 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e s.m.i., entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, recante la disciplina per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi in contenzioso amministrativo e quanto non previsto dallo stesso art. 3, commi da 24 a 41. A decorrere dal 1° agosto 2016, ferme restando le misure di premialità di cui all'art. 205 del decreto, come modificato dall'art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi previste di raccolta differenziata, l'ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti

pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

7. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di finanziamenti ai comuni per l'esecuzione di interventi sul ciclo dei rifiuti sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che, nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con priorit  per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata nell'anno precedente, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale puo' utilizzare, nel limite del 20% di stanziamenti del fondo «Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», per interventi di emergenza straordinaria e nell'ulteriore limite del 20% per il rafforzamento delle attivita' di verifica, controllo e monitoraggio in capo all'ufficio regionale competente.

8. La Regione verifica con cadenza annuale la congruita' delle somme versate dai gestori per il tributo, mediante controllo delle dichiarazioni dei contribuenti e dei dati pubblicati sul sistema SISTRI e/o Catasto dei rifiuti regionale e Orso.

9. La Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della presente legge, provvede a definire quanto previsto dall'art. 205, comma 3 e successivi del decreto.

Art. 64

Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, l'autorita' competente determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a fornire.

2. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:

a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria dell'ente concedente;

b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore dell'ente concedente, rilasciato da istituti abilitati.

3. L'importo della garanzia fideiussoria deve essere pari al costo delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lettera g) del decreto ed ai costi per la gestione di post-chiusura degli impianti e, comunque, non inferiore al minimo determinato secondo le modalita' di cui al comma 4. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la garanzia fideiussoria.

4. La Giunta regionale determina le clausole essenziali e fissa gli indicatori delle garanzie fideiussorie, nonche' l'importo minimo delle stesse.

5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, trova applicazione la disciplina di cui alla D.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%.

Titolo 6 ABROGAZIONI, PUBBLICAZIONI

Art. 65 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 e s.m.i.;
- b) la legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.;
- c) l'art. 46 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28;
- d) le parole «per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati e» di cui all'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, come sostituito dall'art. 6, comma 1, legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;
- e) l'art. 46 della legge regionale 4 marzo 2016 n. 5 come sostituito dall'art. 5 della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12;
- f) l'art. 45, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, nonché l'art. 69 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016».

2. Gli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge regionale 8 marzo 1999, n. 7, inerenti le competenze in materia di bonifiche della Regione, delle Province e dei Comuni, sono modificati recependo integralmente le disposizioni del decreto.

Art. 66 Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 257, comma 1 e dall'art. 304, comma 2 del decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 5 del decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 1.000 per ogni giorno di ritardo.

3. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7, ultimo capoverso, del decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000;

4. Per il ritardato adempimento degli obblighi di cui all'art. 242, comma 3, 4, 7 primo capoverso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 200 né superiore a € 2.000 per ogni giorno di ritardo.

5. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'ARPAB, in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 10.000.

6. Le sanzioni sono accertate e contestate dalla provincia competente per territorio secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. I proventi sono riscossi dalle Province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

Art. 67 Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 3, commi 1 e 3, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azioni 6A.6.1.1, 6A.6.1.2 e 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo

Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - settore prioritario «4» (Ambiente), linea di intervento 9 «Rifiuti» (cap. U27150).

2. Per le finalita' e gli obiettivi di cui all'art. 16 si provvede con i finanziamenti gia' impegnati sul cap. U27130 del bilancio regionale.

3. Per le finalita' e gli obiettivi di cui all'art. 18, comma 1, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6A.6.1.3 (cap. U26072), e con i finanziamenti Patto per lo Sviluppo della Basilicata FSC 2014-2020 - settore prioritario «4» (Ambiente), linea di intervento 9 «Rifiuti» (cap. U27150).

4. Per le finalita' e gli obiettivi di cui all'art. 22 si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6A.6.1.1 (cap. U26072).

5. Per le finalita' e gli obiettivi di cui all'art. 28, comma 13, si provvede con i finanziamenti PO FESR 2014-2020, Azione 6E.6.2.1. (cap. U26079).

6. Per le finalita' di cui all'art. 34, comma 7, si provvede con i finanziamenti gia' impegnati sul cap. U26030 del bilancio regionale.

7. Per le finalita' e gli obiettivi di cui all'art. 42, commi 1 e 2, si provvede con i finanziamenti gia' impegnati sul cap. U27130 del bilancio regionale.

8. La copertura finanziaria a regime per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 45, comma 7, e' assicurata dai costi di istruttoria a carico dei richiedenti; per le attivita' di avvio e' stanziata la somma di € 5.000,00 sul cap. U03010 del bilancio regionale.

9. Per le finalita' di cui all'art. 50, comma 1, la copertura finanziaria e' garantita con le risorse rivenienti dalla delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2018, pari a M€ 18,00.

10. Il dettaglio della copertura finanziaria e' riportato nell'allegato B della presente legge.

Art. 68 Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del decreto, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e relativi decreti attuativi, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 e al Titolo IX, capo III, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 69 Dichiarazione d'urgenza e pubblicazione

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 16 novembre 2018

FRANCONI

(Omissis).